



CONSORZIO – AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI

**AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DI REGGIO EMILIA**

**NORME E PRINCIPI PER I SERVIZI DI TAXI E DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA**

COMUNE DI REGGIO EMILIA

**Regolamento adottato in attuazione della delega conferitale con deliberazione della
Giunta Comunale del 9/7/2001 n. 183 P.G. 15567**

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1** Definizione del servizio di piazza con autovetture con conducente e di noleggio con conducente con autovettura
- art. 2** Normativa regolante il servizio
- art. 3** Commissione Tecnica Consultiva
- art. 4** Funzionamento della Commissione
- art. 5** Durata in carica della Commissione

TITOLO II
LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZIO DI N.C.C. CON
AUTOVETTURA

- art. 6** Principi
- art. 7** Numero delle Licenze e delle Autorizzazioni
- art. 8** Cumulo di Licenze e Autorizzazioni
- art. 9** Figure giuridiche
- art. 10** Pubblicità della disponibilità delle Licenze e delle Autorizzazioni
- art. 11** Requisiti necessari per ottenere la Licenza o l'Autorizzazione
- art. 12** Titoli preferenziali
- art. 13** Domanda per ottenere la Licenza o l'Autorizzazione
- art. 14** Autorizzazioni riservate
- art. 15** Assegnazione delle Licenze e delle Autorizzazioni
- art. 16** Rilascio delle Licenze e delle Autorizzazioni e documentazione dei requisiti e delle condizioni
- art. 17** Inizio del servizio
- art. 18** Schema della Licenza e della Autorizzazione
- art. 19** Registro d'Agenzia
- art. 20** Durata della Licenza e della Autorizzazione
- art. 21** Trasferibilità della Licenza e della Autorizzazione

TITOLO III
MODALITA'DEL SERVIZIO

- art. 22** Modalità del servizio di Taxi
- art. 23** Stazionamento e noleggio dei Taxi
- art. 24** Radiotaxi
- art. 25** Sospensione del servizio per ferie
- art. 26** Modalità del servizio di N.C.C. con autovettura
- art. 27** Sostituzione alla guida nel servizio di Taxi
- art. 28** Informazioni sulla viabilità
- art. 29** Responsabilità nell'esercizio del servizio

TITOLO IV
OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

- art. 30** Obblighi per gli intestatari di Licenze e Autorizzazioni
- art. 31** Divieti per gli intestatari delle Licenze e delle Autorizzazioni

TITOLO V
CARATTERISTICHE DEI MEZZI-VERIFICHE-SOSTITUZIONE

- art. 32** Caratteristiche delle autovetture
- art. 33** Verifica delle autovetture

TITOLO VI
SANZIONI - DECADENZA

- art. 34** Diffida
- art. 35** Sospensione della Licenza o della Autorizzazione
- art. 36** Revoca della Licenza o della Autorizzazione
- art. 37** Procedimento sanzionatorio
- art. 38** Decadenza

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- art. 39** Tariffe
- art. 40** Abrogazione di norme preesistenti – Competenze della Amministrazione Provinciale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Definizione del servizio di piazza con autovetture con conducente e di noleggio con conducente con autovettura

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono espletati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di piazza con autovetture con conducente (in seguito denominato servizio di taxi) ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene su aree pubbliche per quelle da taxi e all'interno di rimesse per quelle da N.C.C. con autovettura.

ART. 2

Normativa regolante il servizio

1. Le funzioni amministrative d'Agenzia, delegate dal Comune o dalla Regione, in materia di servizio di taxi e di N.C.C. con autovettura, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con le altre modalità di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. I principi contenuti nel presente regolamento sono emanati ai sensi degli articoli 4, comma 3 e 5, e 14, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

ART. 3

Commissione Tecnica Consultiva

1. Per l'esame ed i pareri sulle problematiche relative al servizio e sull' applicazione, interpretazione e modifiche del presente atto nonché per quanto attiene le problematiche sollevate in merito all' assegnazione delle autorizzazioni, il Consiglio di Amministrazione di ACT nomina una Commissione tecnica consultiva (in seguito denominata Commissione) composta da:

- a) Direttore Generale di ACT o Suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) un esponente designato dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative a livello provinciale del settore noleggio di autobus con conducente;
- c) un funzionario alle dipendenze della Provincia esperto nel settore dell'autotrasporto;
- d) un funzionario del Comune capoluogo con funzioni di mobility manager;
- e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e aderente alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto viaggiatori;
- f) un rappresentante delle associazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative;
- g) un funzionario in rappresentanza del Comune di Reggio Emilia.

Per ogni membro è nominato il supplente.

2. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ACT.

ART. 4

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno 3 membri.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri per lettera, fax o e-mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.
4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla nomina nella Commissione. Le votazioni sono palesi.
5. Qualora una convocazione concerni interessi personali di uno o più membri o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.
6. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti presenti alla seduta della Commissione e vengono inviati al Direttore Generale dell'Agenzia per gli atti conseguenti.
7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione il Segretario, redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dal presidente della Commissione, dai membri e dal segretario stesso.

ART. 5

Durata in carica della Commissione

1. La Commissione dura in carica 3 anni a far data dalla deliberazione di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia.
2. Il parere della Commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati

nelle presenti norme, ma non vincolante per l’Agenzia.

TITOLO II

LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI N.C.C. CON AUTOVETTURA

ART. 6

Principi

1. Per esercitare il servizio di taxi il conducente deve essere intestatario di licenza comunale (in seguito denominata licenza).
2. Per esercitare il servizio di N.C.C. con autovettura il vettore deve essere intestatario di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).
3. L'esercizio del servizio di taxi senza la licenza o del servizio di N.C.C. senza l'autorizzazione è punito ai sensi della normativa vigente.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura, che possono gestirle in forma singola o associata.
5. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza del nuovo legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti dell’Agenzia statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti fra l’Agenzia e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili all’Agenzia.
6. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 3, e 21; esse sono riferite alle singole autovetture.

ART.7

Numero delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero massimo complessivo delle licenze e delle autorizzazioni è stabilito dalla Provincia nel Piano Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27972/13368 del 15.12.1997
2. Il numero delle licenze e delle autorizzazioni concedibili è stabilito dall’Agenzia, acquisito il parere obbligatorio della Commissione ed è conforme agli atti

normativi e di pianificazione dell'amministrazione provinciale.

3. L'Agenzia stabilisce il numero delle licenze e delle autorizzazioni concedibili in funzione della popolazione da servire, del numero ed importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che caratterizzano il territorio comunale.
4. L'Agenzia può vincolare il rilascio di nuove licenze o autorizzazioni ad autovetture adeguatamente attrezzate per il trasporto di persone portatori di handicap.

ART. 8

Cumulo di licenze e autorizzazioni

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.
2. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C con autovettura.

ART. 9

Figure giuridiche

1. Gli intestatari di licenza o di autorizzazione, ove non siano legali rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di N.C.C. con autovettura.
2. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge n.21/92, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21/92.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
4. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.10

Pubblicità della disponibilità delle licenze e delle autorizzazioni

1. Quando si rendano disponibili licenze o autorizzazioni, l’Agenzia provvede ad emettere un nuovo bando per l’assegnazione.
2. L’assegnazione avverrà mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica.
3. Il bando verrà esposto presso l’albo pretorio dell’Agenzia e pubblicato sui principali quotidiani locali.
4. Nel bando devono essere precisati:
 - a) il numero delle licenze da assegnare;
 - b) i requisiti e le condizioni alle quali è subordinato il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
 - c) i titoli preferenziali e relativo punteggio;
 - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

ART. 11

Requisiti necessari per ottenere la licenza o l'autorizzazione

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione delle licenze o delle autorizzazioni:
 - a) l'idoneità morale, consistente in:
 - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;
 - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
 - non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare;
 - non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
 - b) Non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o una autorizzazione rilasciata da questo o da altro comune.
2. Nel caso di esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura mediante impresa costituita in forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, cooperative, consorzi, ecc..).

3. Sono condizioni necessarie per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:
 - a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - b) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
 - c) l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - d) la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da destinare al servizio;
 - e) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).
4. Costituisce ulteriore condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione la disponibilità – nel territorio comunale e a titolo individuale oppure congiuntamente ad altri soggetti coi quali si sia costituito consorzio – di una rimessa ove l'autovettura soste e sia a disposizione dell'utenza e presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio

Art. 12

Titoli preferenziali

1. Nell'assegnazione delle licenze costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
 - a) L'aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida dell'intestatario di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) L'essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della maggior durata dell'iscrizione stessa;
 - c) Oltre ad un'ottima conoscenza della lingua italiana, la conoscenza di una o più lingue straniere (inglese, francese e tedesco), derivante dalla frequenza di corsi universitari o di corsi di istruzione media superiore. Il requisito verrà verificato mediante colloqui di cultura generale effettuati in sede di selezione e appositamente regolamentati nel bando;
 - d) L'intendimento di svolgere il servizio mediante un'autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria; in tal caso l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;
 - e) Lo svolgimento del servizio mediante autovettura a basso impatto ambientale (GPL o metano) ovvero ad emissione "0";
 - f) Il minor reddito del nucleo familiare, calcolato col metodo ISE, in relazione al numero di eventuali familiari a carico;

- g) l'intendimento di svolgere il servizio con le modalità organizzative previste dalla vigente normativa che garantisce l'utilizzo del mezzo per sedici ore.
2. Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:
- a) l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
 - b) l'essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
 - c) l'anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera b), nella titolarità di altre autorizzazioni, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio;
 - d) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone. In tal caso all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione dell'autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa;
 - e) L'intendimento di svolgere il servizio mediante un'autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità motoria; in tal caso l'immatricolazione di un'autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce condizione risolutiva per il rilascio della licenza;
 - f) Lo svolgimento del servizio mediante autovettura a basso impatto ambientale (GPL o metano) ovvero ad emissione "0";
 - g) Il minor reddito del nucleo familiare, calcolato col metodo ISE, in relazione al numero di eventuali familiari a carico.
3. Nell'assegnazione di autorizzazioni vincolate ad autovetture attrezzate per il trasporto non esclusivo di disabili, costituisce ulteriore titolo preferenziale l'essere già in possesso di autovetture di tal tipo correlate ad autorizzazione rilasciate in precedenza.
4. Il titolo di cui al comma 2 lett. a) può essere fatto valere solo da chi non sia già titolare di autorizzazione.

ART. 13

Domanda per ottenere la licenza o l'autorizzazione

1. Chi intende ottenere la licenza o l'autorizzazione deve presentare domanda in carta libera, rivolta all'Agenzia, nella quale deve dichiarare:

- a) le proprie generalità e, nel caso di N.C.C. con autovettura, gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché l'identificazione del domicilio o della sede legale;
 - b) il codice e il domicilio fiscale;
 - c) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autovettura che si intende destinare al servizio;
 - d) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e l'impegno, in caso di assegnazione, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio della licenza o autorizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; in particolare, la condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera c) è documentata, nel contesto dell'istanza stessa, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
 - e) il possesso di eventuali ulteriori titoli preferenziali.
2. La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla selezione cui afferisce.
 3. Non possono essere accolte domande per ottenere licenze o autorizzazioni se non a seguito della pubblicazione del bando.

ART. 14 **Autorizzazioni riservate**

1. Con lo scopo di favorire l'ingresso della nuova imprenditoria nel settore, è prevista in ogni bando una quota del 10% del numero di autorizzazioni da assegnare, da riservare alle nuove imprese.
Il numero minimo di autorizzazioni riservate è stabilito in una per bando.
Sarà considerato titolo preferenziale, ai fini della graduatoria, l'esperienza, in numero di mesi maturati, quale conducente di autobus in imprese di noleggio di autobus con conducente ovvero in imprese di trasporto pubblico di linea.
Tale esperienza dovrà essere opportunamente certificata dal o dai datori di lavoro precedenti ed è soggetta a verifica da parte dell'Agenzia.
2. Nell'assegnazione delle autorizzazioni riservate si osservano i criteri di cui all'art.12, comma 1, lettere b), c), d), e).

ART. 15 **Assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni**

1. L'istruttoria delle domande, la definizione delle graduatorie e la proposta di aggiudicazione delle licenze o delle autorizzazioni viene effettuata dall'Agenzia, che trasmette gli atti alla Commissione tecnica di cui all'art. 3 che esprimerà il proprio parere.

2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le Licenze o le Autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle Licenze o delle Autorizzazioni, si ripete il procedimento di assegnazione, ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle Licenze o delle Autorizzazioni disponibili.
3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano delle situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.
4. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per un anno. I posti in organico, che nel corso dell'anno si rendano vacanti, devono essere coperti attingendo dalla graduatoria fino al suo esaurimento.

ART. 16

Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Documentazione dei requisiti e delle condizioni

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio della licenza o dell'autorizzazione allorchè si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.
2. L'Agenzia provvede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad accertare il possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b); nel caso di N.C.C. con autovettura tale accertamento è omesso qualora l'assegnatario sia già in possesso di una o più autorizzazioni rilasciate da uno o più comuni della provincia di Reggio Emilia o dell'Agenzia della Mobilità. Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, l'Agenzia ne dà tempestiva comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve aver soddisfatto le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lettere c), d) e e): quest'ultima condizione è dimostrata mediante esibizione dei documenti all'Agenzia, la quale verifica l'autenticità. Infine, nel caso di assegnazione di prima autorizzazione dell'Agenzia della Mobilità, l'assegnatario deve dimostrare di avere soddisfatto la condizione di cui all'art. 11, comma 4.
4. L'Agenzia, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia la licenza o l'autorizzazione. Entro un mese da tale rilascio l'Agenzia accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lettere a) e b).
5. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti o in caso di mancata osservanza da parte dell'assegnatario del termine di cui al comma 3, l'Agenzia, dispone la revoca dell'assegnazione.

ART. 17
Inizio del servizio

1. L'intestatario della licenza o dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre quattro mesi dalla data di rilascio della licenza.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato per ulteriori quattro mesi qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore oggettivamente dimostrabili.

ART. 18
Schema della licenza e dell'autorizzazione

1. Le licenze e le autorizzazioni sono numerate in ordine progressivo e contengono:
 - a) Fotografia dell'intestatario che deve essere sostituita ogni dieci anni;
 - b) Generalità, codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, anche di tutti gli altri legali rappresentanti;
 - c) Numero di targa e di telaio dell'autovettura destinata al servizio;
 - d) Tipo dell'autovettura e numero dei posti utili;
 - e) Generalità dei conducenti;
 - f) Appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche dell'Agenzia e gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati;
 - g) Appositi spazi nei quali annotare l'eventuale conferimento delle licenze/autorizzazioni a terzi e loro generalità.

ART. 19
Registro d'Agenzia

1. L'Agenzia tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove licenze e autorizzazioni e contenente, per ciascuna di esse, tutti i dati di cui all'art. precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.

ART. 20
Durata della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione scadono esclusivamente per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

ART. 21
Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

1. La licenza e l'autorizzazione sono trasferite, su richiesta dell'intestatario, a persona dallo stesso designata, quando l'intestatario stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) Sia intestatario della licenza o dell'autorizzazione da cinque anni;
 - b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi del DPR 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. In caso di morte dell'intestatario, la licenza o l'autorizzazione può essere trasferita:
- a) Ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, in via provvisoria qualora in possesso dei soli requisiti prescritti e in via definitiva qualora in possesso anche dell'iscrizione al ruolo; nel primo caso il trasferimento resta valido per il periodo massimo di un anno, prorogabile di sei mesi per gravi e comprovati motivi; in entrambi i casi, nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - b) a terzi, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti; il trasferimento può avvenire entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione dell'Agenzia.
3. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede, si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'articolo 16, commi 2, 3 e 4.
4. L'Agenzia, accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, comunica al richiedente il “nullaosta” al trasferimento.
5. A colui che abbia trasferito la licenza, ovvero una o più autorizzazioni, rilasciate dall'Agenzia o da altri comuni, non può essere attribuita una licenza, ovvero una o più autorizzazioni, né a seguito di concorso pubblico né a seguito di trasferimento, prima che siano trascorsi cinque anni dall'ultimo trasferimento operato in favore di altri dall'intestatario stesso.

TITOLO III
MODALITA' DEL SERVIZIO

ART. 22
Modalità del servizio di taxi

1. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria nell'ambito del territorio comunale.
2. Il servizio può essere rifiutato qualora:
 - a) il passeggero versi palesemente in condizioni psico-fisiche alterate, tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del viaggio o per l'incolumità del conducente;
 - b) sia prevedibile che l'effettuazione della corsa comporti il superamento, per oltre trenta minuti, dell'orario in cui cessa il turno di servizio.
3. Nel servizio di taxi i prelevamenti degli utenti, ovvero l'inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.
4. Il servizio nel comune Capoluogo deve essere garantito 24 ore su 24 - 7 gg. su 7 gg. con idonea turnazione.

ART. 23
Stazionamento e noleggio dei taxi

1. Le aree di stazionamento, di cui all'articolo 1, comma 4, sono determinate dall'Agenzia, sentito il parere del Comune, e sono contrassegnate mediante segnaletica verticale e orizzontale, ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, comma 18, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. E' facoltà dell'Agenzia far installare, presso tali aree, pannelli integrativi aventi la funzione d'informare l'utenza circa le principali caratteristiche del servizio di taxi.
2. Le autovetture devono stazionare secondo una disposizione, variabile a seconda dei luoghi e dei tempi, che rispetti ed evidenzi l'ordine temporale di arrivo di ciascuna.
3. La richiesta del passeggero deve essere evasa dal conducente che, nel contesto della

modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo.

4. Presso le aree di cui al comma 1 possono essere installati, a cura dell’Agenzia e dietro richiesta dei conducenti, telefoni per il loro uso esclusivo, mediante i quali ricevere le richieste degli utenti. Le chiamate devono essere ricevute dal conducente che, nel contesto della modalità di stazionamento adottata, risulti stazionare da maggior tempo, purché non sia già stato impegnato per altra corsa. Egli, nel rispondere alla chiamata, è tenuto a dichiarare il numero d'ordine, di cui all'articolo 32, comma 4, dell'autovettura che conduce.
5. E' consentita la “richiesta a vista” di un'autovettura taxi in corsa, senza passeggeri a bordo: in tal caso il conducente non viola il divieto di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a), qualora, dovendosi recare a prelevare un altro passeggero, disattenda la richiesta senza fornire spiegazioni e prosegua la sua corsa.
6. I passeggeri sono tenuti a occupare prioritariamente i posti posteriori dell'autovettura e, solo allorché questi siano insufficienti, anche quello anteriore.
7. In caso di richiesta di viaggio superiore a quindici chilometri il conducente ha il diritto di esigere la corresponsione anticipata di una quota non superiore al cinquanta per cento del presumibile importo della corsa.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, non sono ammesse modalità di richiesta del servizio diverse da quelle disciplinate nel presente articolo.

ART. 24

Radiotaxi

L’Agenzia riconosce nelle forme associate di gestione dell’attività mediante il sistema radiotaxi finalizzato al miglioramento delle prestazioni di mobilità offerte al pubblico, un qualificato interlocutore per il miglioramento del servizio di taxi, nell’interesse della collettività e degli stessi conducenti.

ART. 25

Sospensione del servizio per ferie

1. Entro il mese di maggio l’Agenzia esamina e coordina le proposte presentate dagli intestatari di licenza in merito al periodo di ferie che gli stessi intendono godere nel corso dei successivi quattro mesi.
2. Le proposte di ferie devono essere coordinate dall’Agenzia in modo da assicurare in ogni tempo, nell'ambito del territorio comunale, un sufficiente servizio.
3. Indipendentemente dalla procedura disciplinata nei commi precedenti, l'impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata all’Agenzia appena possibile.

ART. 26

Modalità del servizio di N.C.C con autovettura

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Prima del noleggio e dopo il termine dello stesso è vietato lo stazionamento su suolo pubblico.
3. Le prenotazioni di viaggio per il servizio di N.C.C. con autovettura sono effettuate presso le rispettive rimesse.
4. Durante la prestazione del servizio è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
5. Qualora per avaria dell'autovettura o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

ART. 27

Sostituzione alla guida nel servizio di taxi

1. Gli intestatari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c) ed e):
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
 - d) per sospensione della patente di guida o suo ritiro anche temporaneo;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori dell'intestatario di licenza possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e comma 3 lettere c) ed e), fino al raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed agli articoli 310 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con la concessione di un ulteriore anno per il conseguimento dell'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 11, comma 3, lett. c).
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962 n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge 18 aprile 1962 n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore, o, in mancanza, sulla base del

contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi, ove ciò non contrasti con le vigenti norme.

4. Gli intestatari di licenza e di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di famigliari, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a) e comma 3, lettere, c) ed e), e in conformità a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.
5. Le proposte di ferie devono essere coordinate dall’Agenzia in modo da assicurare in ogni tempo, nell'ambito del territorio comunale, un sufficiente servizio.
6. Indipendentemente dalla procedura disciplinata nei commi precedenti, l'impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa deve essere comunicata all’Agenzia appena possibile.

ART. 28

Informazioni sulla viabilità

1. L’Agenzia non appena viene a conoscenza di modifiche alla viabilità sul territorio comunale in materia di toponomastica, si impegna a comunicarle agli intestatari delle licenze o autorizzazioni od ai loro consorzi.

ART. 29

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario della licenza o dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell’Agenzia.

TITOLO IV OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI

ART. 30

Obblighi per gli intestatari di licenze e autorizzazioni

1. Gli intestatari di licenze e autorizzazioni (nonché i sostituti alla guida, i collaboratori famigliari e i conducenti soci o dipendenti) nell'espletamento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.
2. In particolare, nell'espletamento del servizio di N.C.C., essi hanno l'obbligo di:
 - a) accettare il trasporto di ogni sorta di bagaglio che possa trovare conveniente sistemazione a bordo dell'autovettura e che non insudici la medesima né costituisca pericolo per l'incolumità dei passeggeri;
 - b) accettare il trasporto dei cani-guida per ciechi; per gli altri animali il trasporto è facoltativo;
 - c) conservare costantemente nell'autovettura tutti i documenti inerenti all'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - d) comunicare all'Agenzia il cambiamento di indirizzo del domicilio, della residenza o della sede sociale entro i dieci giorni successivi;
 - e) presentarsi alle verifiche di cui all'articolo 33 e attenersi alle prescrizioni imposte dall'Agenzia a seguito delle verifiche stesse;
 - f) ispezionare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autovettura e, nel caso che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
 - g) comunicare all'Agenzia l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sull'autorizzazione e sul registro dell'Agenzia; il servizio deve essere ripreso entro quattro mesi dalla predetta comunicazione;
 - h) esporre all'interno dell'autovettura il numero dell'autorizzazione;
 - i) prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti disabili e per il trasporto degli eventuali ausili per la loro mobilità.

3. Gli intestatari di licenze per il servizio di taxi, i sostituti alla guida e i collaboratori famigliari devono osservare, oltre a quelli di cui al comma 2, anche i seguenti obblighi:
 - a) curare che il tassametro funzioni regolarmente;
 - b) presentarsi puntualmente per le operazioni di verifica del regolare funzionamento del tassametro e di sigillatura dello stesso;
 - c) richiudere a chiave la cassetta del telefono di servizio ogni qualvolta, allontanandosi dall'area di stazionamento per l'effettuazione di una corsa o per la fine del turno, la si lasci senza il presidio di altri conducenti;
 - d) rilasciare - ai sensi della normativa fiscale vigente al momento della prestazione trasportistica, e perciò in modo obbligatorio o su richiesta del passeggero - una ricevuta (fiscale oppure no, secondo quanto testè premesso) recante, in ogni caso, almeno i seguenti elementi: importo della corsa, data della prestazione e firma leggibile del conducente. Quest'ultimo elemento può essere apposto anche con modalità non autografe, oppure sostituito dal numero della licenza: in entrambi i casi l'autenticità dell'indicazione è garantita mediante l'uso di timbri predisposti dall'Agenzia e caratterizzati da accorgimenti tipografici che ne impediscano la contraffazione.

ART.31

Divieti per gli intestatari delle licenze e autorizzazioni

1. Agli intestatari di licenze, nonché ai sostituti alla guida e ai collaboratori famigliari, è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'autovettura persone estranee a quelle per le quali la stessa è stata noleggiata, anche durante le soste;
 - b) rifiutare il trasporto all'interno dell'area comunale per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti indicato sul foglio di circolazione;
 - c) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - d) portare animali propri nell'autovettura;
 - e) fermare l'autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - f) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) chiedere una somma maggiore di quella indicata dal tassametro, ovvero di quella pattuita.
2. Agli intestatari di autorizzazioni per il servizio di N.C.C., nonché ai collaboratori famigliari e ai conducenti soci e dipendenti, è prescritto, oltre ai divieti di cui al

comma 1, lettere a), c), d) ed e), anche quello di stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimessa o su suolo pubblico, allo scopo di procacciarsi contratti di noleggio.

TITOLO V

Caratteristiche delle Autovetture – Verifiche

ART. 32

Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, installato all'interno dell'abitacolo in modo da essere perfettamente leggibile dai passeggeri e attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Il tassametro è tarato alla presenza di un funzionario dell'Agenzia e quindi sigillato.
2. Le tariffe e i supplementi di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, nonché ogni ulteriore informazione che l'Agenzia reputi utile sono portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi forniti dall'Agenzia e chiaramente leggibili, esposti nell'abitacolo dell'autovettura.
3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
4. Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati, a cura e spese dell'Agenzia, una targa recante il numero d'ordine, corrispondente al numero della licenza del conducente, di cui all'articolo 18, da applicarsi sulle fiancate e da esporsi nell'abitacolo ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico-taxi" del tipo stabilito dall'Agenzia;
5. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio di taxi deve essere conforme a quanto stabilito nel decreto del Ministero dei trasporti 19 novembre 1992.
6. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore inamovibile (piombata o rivettata) recante la dicitura "N.C.C.", il nome e lo stemma del comune e un numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.

7. Le autovetture immatricolate per la prima volta dal 1[^] gennaio 2003 devono essere munite dei dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, individuati dalla legge, in vigore al momento dell'immatricolazione.

**ART. 33 -
Verifica delle autovetture**

1. Le autovetture destinate al servizio sono sottoposte a verifica da parte dell'Agenzia ogni qualvolta questa lo ritenga opportuno.
2. E' facoltà dell'Agenzia accertare, prima dell'immissione in servizio di un'autovettura, l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati all'ufficio provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
4. Qualora l'Agenzia ritenga che un'autovettura non risponda più alle caratteristiche riportate sul foglio di circolazione deve informarne l'ufficio provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
5. Qualora, invece, l'autovettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autovettura, l'Agenzia procede secondo quanto stabilito all'articolo 34.

TITOLO VI
SANZIONI – DECADENZA

ART. 34
Diffida

1. L’Agenzia diffida l’intestatario della licenza (o il sostituto alla guida o il collaboratore familiare) qualora lo stesso:
 - a) Non ottemperi alle modalità di espletamento del servizio di cui agli articoli 22 e 23;
 - b) Non si attenga alla procedura di programmazione delle ferie, ovvero di comunicazione dell’impedimento all’assunzione del servizio, di cui all’articolo 25;
 - c) Non esponga nei modi stabiliti, durante l’espletamento del servizio, l’avviso, il contrassegno luminoso e le scritte interne ed esterne di cui all’art. 32, commi 2, 3 e 4;
 - d) Non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
2. L’Agenzia diffida l’intestatario dell’autorizzazione (o il collaboratore familiare) qualora lo stesso:
 - a) Non eserciti con regolarità il servizio;
 - b) Non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro
 - c) Non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all’art. 32, comma 6.
3. L’Agenzia diffida l’intestatario della licenza o dell’autorizzazione (ovvero il sostituto alla guida o il collaboratore familiare) qualora costui ovvero il conducente socio o dipendente) non ottemperi ad uno o più obblighi, ovvero contravvenga ad uno o più divieti, fra quelli disposti negli articoli 30 e 31.

ART. 35
Sospensione della licenza o dell’autorizzazione

1. La licenza o l’autorizzazione viene sospesa, per un periodo non superiore ad un mese, qualora l’intestatario:

- a) Esiga un corrispettivo diverso da quello indicato dal tassametro o applichi supplementi tariffari diversi da quelli stabiliti dall’Agenzia;
 - b) Utilizzi per il servizio un’autovettura diversa da quella autorizzata;
 - c) Non esponga il tassametro, con le modalità di cui all’articolo 32, comma 1.
2. La licenza o l’autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi qualora l'intestatario sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.
 3. La licenza è sospesa per un periodo di tre mesi qualora l'intestatario alteri intenzionalmente la taratura del tassametro.
 4. Le condotte contemplate nei commi precedenti, se attuate da sostituti alla guida, collaboratori famigliari o conducenti soci o dipendenti, anche qualora tali ruoli siano stati ricoperti da persone diversi in tempi diversi, comportano nondimeno la sospensione della licenza o dell’autorizzazione in capo all’intestatario.

ART. 36

Revoca della licenza o dell’autorizzazione

1. La licenza o l’autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) Quando l’intestatario, cui siano già stati applicati due provvedimenti di sospensione, anche se motivati da infrazioni diverse, si renda responsabile, entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall’articolo 35; in relazione alla condotta di cui all’art. 35, comma 3, per la comminatoria della revoca è sufficiente una sola analoga contestazione nei dieci anni precedenti alla recidiva.
 - b) Quando l’intestatario (o il sostituto alla guida del taxi) non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - c) Quando venga meno il requisito dell’idoneità morale;
 - d) Quando, durante l’espletamento del servizio, venga accertato dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale il mancato conseguimento o il mancato possesso, a seguito di provvedimenti di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare, della patente di guida, del C.A.P. o della carta di circolazione.
2. Le condotte contemplate alle lettere a) e d) del comma precedente, se attuate da sostituti alla guida, collaboratori famigliari o conducente soci o dipendenti, comportano nondimeno la revoca della licenza o dell’autorizzazione in capo all’intestatario.

ART. 37

Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è

contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire memorie difensive. L'Agenzia decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato, e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

2. Qualora la violazione accertata e sanzionata a livello disciplinare concerna il servizio di taxi gli atti del procedimento sono trasmessi al corpo di polizia municipale, affinché proceda, ove sussistano le condizioni, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
3. Qualora sia erogata una sanzione disciplinare a conducente aderente a gestione del servizio taxi o noleggio con conducente in forma associata, ne è data notizia anche all'ente di appartenenza.

ART. 38 **Decadenza**

1. Decade dalla licenza l'intestatario che:
 - a) Non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all'articolo 17, ovvero di cui all'articolo 30, comma 2, lettera g);
 - b) Non eserciti il servizio, senza neppure ricorrere alla sostituzione alla guida o alla collaborazione di familiari, per un periodo superiore a trenta giorni; la decadenza interviene dopo due mesi qualora sia dimostrata l'impossibilità, giustificata da cause di forza maggiore, di assumere il servizio da parte del sostituto alla guida nominato antecedentemente alla sospensione del servizio, ovvero da parte del collaboratore familiare.
2. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:
 - a) Non inizi o non riprenda il servizio, rispettivamente, nei termini di cui all'articolo 17, ovvero di cui all'articolo 30, comma 2, lettera g);
 - b) Non eserciti il servizio, con l'autovettura correlata all'autorizzazione della quale deve disporsi la decadenza, per un periodo superiore a sei mesi, salvo i casi di malattia, infortunio e forza maggiore, da comprovarsi su richiesta dell'Agenzia. Le malattie e gli infortuni comprovanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali "status" siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'articolo 21.
3. In entrambe le fattispecie regolate nei commi precedenti non costituiscono esimenti, nè cause di forza maggiore, i provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autovettura e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione o della patente di guida, nonché il ritiro della targa. L'avaria dell'autovettura costituisce esimente o causa di forza maggiore qualora ne

sia stata richiesta la sostituzione entro i termini stabiliti nei commi precedenti; in tal caso la mancata sostituzione nel termine di cui all'articolo 33 determina la decadenza, salva la dimostrazione dell'impedimento per causa di forza maggiore.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 39 Tariffe

1. La tariffa per il servizio taxi, in base alla quale vengono omologati e piombati i tassametri, e gli importi dei supplementi tariffari sono stabiliti dall'Agenzia mediante delibera del Consiglio d'Amministrazione, sentita la Commissione Tecnica.
2. Gli importi corrispondenti ai supplementi di volta in volta applicati devono, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, essere ricompresi in quello complessivo indicato dal tassametro; devono anche essere, oltre che automaticamente addizionati, singolarmente evidenziabili sul tassametro medesimo.
3. Il corrispettivo del servizio di N.C.C. con autovettura è concordato fra l'utenza e il vettore sulla base di una tariffa chilometrica ricompresa fra un minimo ed un massimo determinati in conformità ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dei trasporti 20 aprile 1993.

ART. 40 Abrogazione di norme preesistenti Competenze dell'Amministrazione Provinciale

1. Con l'entrata in vigore dei principi e delle norme contenuti nel presente documento si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate precedentemente dal Comune.
2. Il presente documento è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dell'articolo 28, comma 2, lettera e), della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30.